



# Comune di Palmi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 90 del 30/11/2021

**Oggetto:** RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017, N. 100 E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PRECEDENTE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

L'anno duemilaventuno il giorno **trenta** del mese di **Novembre** alle ore **19:12** nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale a seguito di **convocazione prot. 32882 del 25.11.2021**, ha luogo la riunione del Consiglio Comunale, in seduta pubblica ordinaria di 1<sup>a</sup> convocazione; la seduta si svolge a porte aperte, con limitazioni dell'accesso di pubblico.

Presiede la seduta: AVV. SILVANA MISALE nella qualità di Vice Presidente.

E' presente il Sindaco **AVV. GIUSEPPE RANUCCIO** e i Consiglieri Comunali come da appello a cura del Segretario Generale di seguito riportato

N.Ord.	Cognome e Nome	Presente	Assente	Scrutatore
1	CELI SALVATORE		X	
2	GALLETTA LETTERIO	X		
3	BONACCORSO ALESSANDRA	X		
4	MAGAZZU' GIUSEPPE	X		
5	SURACE CHIARA *	X		
6	MAURO ANDREA	X		
7	IACOVO DENISE *	X		
8	COSENTINO ANGELA ORSOLA	X		
9	ARCURI MASSIMILIANO	X		
10	TRENTINELLA FRANCESCO		X	
11	IPPOLITO ARMINO GIUSEPPE	X		
12	DI CERTO DOMENICA MARIA		X	
13	MISALE SILVANA	X		
14	MELARA CARMELO		X	
15	RANDAZZO ANTONINO		X	
16	DONATO UMBERTO	X		

Consiglieri Presenti n. 11 Assenti n. 5

Assiste il Segretario Generale DOTT. ANTONIO QUATTRONE.

Il Presidente

constatata la presenza dei Consiglieri Comunali in numero valido dichiara aperta la seduta.

\* Si specifica che la presenza dei Consiglieri comunali Surace Chiara e Iacovo Denise è avvenuta mediante collegamento in videochiamata, in modo simultaneo e in tempo reale, in applicazione del provvedimento del Presidente del Consiglio comunale, prot. n° 7927 del 10.04.2020. L'identità degli stessi è stata accertata dal Segretario Generale tramite l'applicativo "Google Meet".

Si da atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i pareri di cui all'Art. 49 del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche, riportate in allegato al presente atto.

Si dà atto che alle ore 19.12, all'inizio dei lavori dell'odierna seduta di Consiglio Comunale, risultavano presenti n° 11 Consiglieri Comunali oltre al Sindaco, per un totale di n. 12 componenti del Consiglio Comunale, per come riportato nel frontespizio della presente deliberazione (Ranuccio, Galletta, Bonaccorso, Magazzù, Surace, Mauro, Iacovo, Cosentino, Arcuri, Ippolito, Misale, Donato); assenti n° 5 (Celi, Trentinella, Ippolito, Di Certo, Melara, Randazzo);

Si dà atto che sono presenti i componenti della Giunta comunale di seguito indicati: Ciappina; alle ore 19.23 è entrato in aula l'assessore Riotto; alle ore 19.34 entrano in aula gli Assessori Bruno e Maisano;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

Rilevato che il Comune di Palmi con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 28/09/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Considerato che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Considerato che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Atteso:

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2020;
- che è tenuto altresì ad approvare una relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione al 31.12.2019 (approvato con deliberazione del C.C. n. 86 del 16/12/2020), evidenziando i risultati conseguiti, a termini dell'art. 20, comma 4, del citato T.U.S.P.;

Considerato che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
  - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
  - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
  - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Palmi e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società *in houseproviding*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del

Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, aggiornate al 20 novembre 2019;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti;

Dato atto che con Deliberazione del Consiglio Comunale n.86 del 16/12/2020 è stata approvata la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Palmi alla data del 31/12/2019 disponendo il mantenimento della partecipazione nella Piana Palmi Multiservizi Spa e nell'Asmenet Calabria Soc. Cons.a.r.l e confermando il recesso dal Gruppo di azione locale per lo sviluppo dell'area del basso reggino (area ceda n.19) e contestualmente disponendo il recesso dal Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive;

Dato atto, altresì, la Piana Ambiente S.p.A. in liquidazione è tuttora sottoposta alla procedura di scioglimento e liquidazione dal 26/06/2012 e alla procedura di fallimento dal 17/07/2013;

Rilevato che in riferimento al Gruppo di azione locale per lo sviluppo dell'area del basso reggino:

- con nota prot. n° 19444 del 29/08/2018 è stata avviata la procedura di dismissione della quota per come disposto con deliberazione CC n° 39 del 28/09/2017, successivamente riconfermata con deliberazione CC n° 115 del 20/12/2018, dando comunicazione sia al Galvate che ai soci della volontà di cessione onde consentire l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'art.9 dello statuto;
- con nota prot. n° 24423 del 30/10/2018, non avendo ricevuto riscontro da alcun socio, l'Ente ha comunicato al Galvate la volontà di recedere dalla società ai sensi e per gli effetti dell'art.10 dello statuto, senza mai ricevere alcun riscontro;
- da visura camerale aggiornata, ed in mancanza di ogni comunicazione da parte del rappresentante legale del Galvate, è emerso che con atto datato 06/12/2018 è stato disposto lo scioglimento e con atto datato 27/12/2018 è stato disposto lo scioglimento e la liquidazione della società procedendo alla comunicazione ed iscrizione della procedura in Camera di Commercio in data 04/02/2019;

Richiamata la nota prot. n° 15399 del 28/06/2019 a firma del rappresentante legale del Comune di Palmi indirizzata al Corap con la quale conferma la dismissione delle quote di partecipazione per come stabilito con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 115/2018, per la quale non è pervenuto alcun riscontro da parte del Direttore Generale del consorzio;

Richiamato, inoltre, il verbale n.19 del 25/09/2019 a firma del revisore unico del Co.Ra.P. Dr. Sergio Tempo che evidenzia la precaria situazione economico-finanziaria del consorzio e la mancata predisposizione degli atti e documenti previsti legge regionale n° 24 del 2013 e nel quale lamenta il mancato intervento da parte della Regione Calabria che sembra, invece, orientarsi verso la scelta della liquidazione coatta amministrativa;

Rilevato che con Decreto n. 610 del 20/12/2019 la Giunta Regionale, preso atto che si sono verificate le condizioni previste dall'articolo 6 bis della L.R. 24/2013, ha stabilito di procedere con la dichiarazione di messa in liquidazione coatta amministrativa dell'Ente. Successivamente con proprio Decreto n. 344 del 23/12/2019, il Presidente della Giunta Regionale ha disposto la messa in liquidazione coatta amministrativa, la nomina del dott. Fernando Caldiero quale Commissario Liquidatore ed ha autorizzato, altresì, la prosecuzione temporanea dell'attività di impresa per 12 mesi, salvo proroga;

Dato atto che, con Decreto del Presidente F.F. della Regione n° 147 del 1/9/2021 è stato nominato il Commissario liquidatore per un periodo di mesi dodici, prorogabile alle condizioni di

legge e che con lo stesso atto è stata autorizzata, come già disposto con DGR n. 411/2021, la prosecuzione temporanea dell'attività del CORAP, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art.104 della Legge Fallimentare, per un periodo di dodici mesi, prorogabile;

Atteso che, come da Certificato della CCIAA di Catanzaro, per il Corap risulta in corso la procedura liquidazione coatta amministrativa a far data dal 25/08/2021;

Vista la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato dall'Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2019 allegata al presente atto e che ne costituisce parte integrante;

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalle schede di rilevazione allegata alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, e s.m.i., con particolare riguardo all'art. 20;

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 con verbale n° 47 del 20.11.2021;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio competente in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Udito l'intervento del Vicepresidente che illustra la proposta di deliberazione di ricognizione delle partecipazioni pubbliche, che non si riporta nel testo della presente deliberazione per motivi di sintesi, ma che è contenuto nella registrazione integrale della seduta di Consiglio comunale del 30.11.2021, custodita agli atti, a cui si rimanda;

Udito l'intervento del Consigliere Ippolito che chiede una relazione sull'argomento trattato, che non si riporta nel testo della presente deliberazione per motivi di sintesi, ma che è contenuto nella registrazione integrale della seduta di Consiglio comunale del 30.11.2021, custodita agli atti, a cui si rimanda;

Udito l'intervento del Vicesindaco Bruno che illustra la proposta di deliberazione di ricognizione delle partecipazioni pubbliche, che non si riporta nel testo della presente deliberazione per motivi di sintesi, ma che è contenuto nella registrazione integrale della seduta di Consiglio comunale del 30.11.2021, custodita agli atti, a cui si rimanda;

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio Comunale con votazione espressa in forma palese (per appello nominale da parte dei Consiglieri Surace e Iacovo e per alzata di mano da parte degli altri n° 9 Consiglieri Comunali presenti oltre il Sindaco), per un totale di n° 12 componenti del Consiglio Comunale, con voti favorevoli n° 9 (Ranuccio, Galletta, Bonaccorso, Magazzù, Surace, Mauro, Iacovo, Cosentino, Arcuri); voti contrari: n° 2 (Ippolito, Donato); astenuti: n° 1 (Misale); assenti: n° 5 (Celi, Trentinella, Di Certo, Melara, Randazzo);

## DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Palmi detiene partecipazioni, dirette o indirette, come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175, come modificato dal d.lgs. 16/6/17, n. 100, e analiticamente dettagliata nelle schede di rilevazione allegata alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di disporre il mantenimento della partecipazione (100%) nella società "Piana Palmi

Multiservizi S.p.A.” (P.IVA n°: 02000990800), svolgendo la stessa attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, nonché della quota dello 0,96% nella “Asmenet Calabria Soc.Cons. a.r.l.” (P.IVA n°: 02729450797), che svolge attività di produzione di servizi di interesse generale e di servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente unitamente all'autoproduzione di servizi strumentali all'ente (art. 4 co. 2 lett. d), come analiticamente esposto nel provvedimento di razionalizzazione e nelle schede allegate;

3. Di prendere atto che per la ricognizione effettuata conferma il recesso dal Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive, dando atto che per il medesimo organismo è stata disposta la messa in liquidazione coatta amministrativa, per come specificato in premessa;
4. Di prendere atto altresì che la ricognizione effettuata conferma il recesso dal Gruppo di azione locale per lo sviluppo dell'area del basso Tirreno Reggino (area ceda n.19), dando atto che per il medesimo organismo è stata avviata la procedura di scioglimento e liquidazione, per come specificato in premessa;
5. Di prendere atto altresì che la ricognizione effettuata conferma la scelta di razionalizzazione in merito a Piana Ambiente S.p.A. in liquidazione, dando atto che per il medesimo organismo sono tuttora in corso la procedura di scioglimento e liquidazione dal 26/06/2012 e la procedura di fallimento dal 17/07/2013;
6. Di approvare la relazione sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato dall'Ente con riferimento alle partecipazioni detenute al 31/12/2019 allegata al presente atto;
7. Di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
8. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Palmi di cui alla presente ricognizione;
9. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3, del T.U.S.P..

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio Comunale con votazione espressa in forma palese (per appello nominale da parte dei Consiglieri Surace e Iacovo e per alzata di mano da parte degli altri n° 9 Consiglieri Comunali presenti oltre il Sindaco), per un totale di n° 12 componenti del Consiglio Comunale, con voti favorevoli n° 9 (Ranuccio, Galletta, Bonaccorso, Magazzù, Surace, Mauro, Iacovo, Cosentino, Arcuri); voti contrari: n° 2 (Ippolito, Donato); astenuti: n° 1 (Misale); assenti: n° 5 (Celi, Trentinella, Di Certo, Melara, Randazzo); delibera di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267**

---

---

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato,

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

li, 15/11/2021

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
F.to DOTT.SSA DANIELA SCANZO

---

---

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

li, 16/11/2021

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
F.to DOTT.SSA MARIA DE FRANZIA

---

---

Letto e sottoscritto

**Il Vice Presidente del Consiglio**  
**AVV. SILVANA MISALE**

**Il Segretario Generale**  
**DOTT. ANTONIO QUATTRONE**

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA

- ▶ CHE la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. );
  - ▶ CHE la presente deliberazione diventerà esecutiva dopo 10 giorni dalla data di pubblicazione;
- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (art. 134 T.U.);

**Il Segretario Generale**

---